



ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94 del - 9 GIU 2017

Oggetto: Approvazione regolamento Trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici

L'anno duemiladiciassette, il giorno NOVE del mese di GIUGNO alle ore, in Quarto, nell'aula consiliare, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei Signori:

SINDACO: Avv. Rosa Capuozzo (presente)

N.	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
1	PEROTTI ANNA	SI	
2	DI MARE SALVATORE		SI
3	DI PINTO VINCENZO		SI
4	FONTANA GIORGIO	SI	
5	LO SARDO GIOVANNI	SI	
6	BUIANO ROBERTA	SI	
7	PAVIA MARCO	SI	
8	CAROTENUTO GIANLUCA	SI	
9	DI CRISCIO GABRIELE	SI	
10	RUSSOLILLO MARIA	SI	
11	BIONDI VINCENZO	SI	
12	BRESCIA ANTONIO		SI
13	ALBORINO ENRICO	SI	
14	GIACCIO BRIGIDA	SI	
15	SANTORO GIOVANNI	SI	
16	TRAVERSO UMBERTO	SI	
17	PASSARO FRANCESCO		SI

Risultano presenti n. 13 Consiglieri.

Presiede la Sig.ra Anna Perotti nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Giovanni Schiano di Colella Lavina.

Il Presidente del Consiglio Comunale constatato che c'è il numero legale dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dell'argomento in oggetto, inserito nell'o.d.g.

Nominati scrutatori i Sigg.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVILE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 147/bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 del vigente Regolamento dei controlli interni.

Li, 25 maggio 2017

Il Capo Settore Competente

IL SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere _____ in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 147/bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 7 del vigente Regolamento dei controlli interni.

Li, _____

Il Capo Settore Economico – Finanziario

Dott. Vito Iannello

Impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 183, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

Cap. Bilancio

Li, _____

Il Capo Settore Economico – Finanziario

Dott. Vito Iannello

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l'apposizione a tergo della firma del Sindaco e del Segretario Generale.

Oggetto: Approvazione regolamento Trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: d.lgs. 33/02013) disciplina le modalità utili per la presentazione da parte dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di questo Comune, dei documenti e delle informazioni concernenti la loro situazione, e stabilisce le sanzioni pecuniarie amministrative da applicare per eventuali violazioni dei correlati obblighi.

Considerato necessario integrare la normativa nazionale con un regolamento comunale che disciplini nel dettaglio i relativi procedimenti.

Rilevato che il Segretario Generale ha predisposto il regolamento allegato trasmettendolo con nota n. 19063 del 25/05/2017.

Ritenuto di approvare il descritto Regolamento che conta n. 7 articoli.

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

si propone di

DELIBERARE

Di approvare il Regolamento per la Trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto che conta n. 7 articoli.

Di dare mandato ai competenti uffici per lo svolgimento delle procedure necessarie all'attuazione di detto regolamento.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto L.gvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Relaziona il presidente del C.C..

Interviene il consigliere Di Criscio Gabriele che propone alcuni emendamenti così come specificati nell'allegato resoconto stenotipico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Interviene il consigliere Fontana.

Alle ore 19.03 il consigliere Pavia chiede una sospensione di 5 minuti.

Il consiglio comunale riprende alle ore 19,16; risultano presenti 13 consiglieri + il sindaco.

Il presidente invita l'assemblea a esprimere il proprio voto per alzata di mano sulla proposta ad oggetto: "Approvazione Regolamento Trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici" e sui relativi emendamenti, proposti in aula consiliare dal consigliere Di Criscio, come da allegato resoconto stenotipico.

Il Consiglio Comunale

Con voti espressi nei modi e forme di legge per alzata di mano, passa alla votazione:

Presenti: 13 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 14

contrari: 0

astenuti: 0

D E L I B E R A

di approvare la proposta ad oggetto: "Approvazione Regolamento Trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici" e sui relativi emendamenti, proposti in aula consiliare dal consigliere Di Criscio, come da allegato resoconto stenotipico.

Il presidente proclama accolta la proposta

Il Presidente invita l'assemblea a esprimere il proprio voto per alzata di mano sulla immediata eseguibilità dell'atto.

Il Consiglio Comunale

Con voti espressi nei modi e forme di legge per alzata di mano, passa alla votazione:

Presenti: 13 consiglieri più il Sindaco

Favorevoli: 14

contrari: 0

astenuti: 0

D E L I B E R A

Di approvare l'immediata eseguibilità del presente atto

L'esposizione integrale degli interventi inerenti l'argomento in questione è riportata nel resoconto stenografico della seduta che viene allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI
TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Articolo 1

OGGETTO, EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: d.lgs. 33/2013), disciplina le modalità utili per la presentazione da parte dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di questo Comune, dei documenti e delle informazioni concernenti la loro situazione patrimoniale, da pubblicare, ai fini della trasparenza, sul sito web istituzionale, e stabilisce le sanzioni pecuniarie amministrative da applicare per le eventuali violazioni dei correlati obblighi.

2. Il presente regolamento:

- a) diviene efficace il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui è approvato;
- b) è pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" il cui file è reso accessibile e scaricabile gratuitamente da parte di chiunque;
- c) si ha per conosciuto da parte dei titolari delle cariche pubbliche destinatari dello stesso con la sua pubblicazione sul sito web istituzionale;
- d) è consegnato in copia, tempestivamente, a tutti i titolari delle cariche pubbliche non appena sia intervenuta la loro proclamazione o nomina.

Articolo 2

DEFINIZIONI

1. Per "titolare" o "titolari" di cariche pubbliche si intendono coloro che sono titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, in particolare:

- ✓ il sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori comunali;
- ✓ i titolari di esercizio di poteri di indirizzo politico;

2. Per "documenti", si intendono le dichiarazioni e le attestazioni e i dati previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 33/2013.

3. Per "mandato" si intende il periodo di durata del mandato o dell'incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato.

4. Per "sezione "Amministrazione trasparente" si intende la sezione del sito web istituzionale di questo Comune, strutturato secondo la Tabella 1. dell'Allegato al d.lgs. 33/2013, liberamente e gratuitamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso un apposito link posto nella homepage del predetto sito, ove sono pubblicate le dichiarazioni di cui all'articolo 3.

Articolo 3

DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE

1. Ciascun titolare deposita presso il capo settore affari generali le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, di seguito indicati:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le seguenti dichiarazioni ed attestazioni:

f.1) ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982: una dichiarazione, su cui apporre la formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, concernente:

- ✓ i diritti reali su beni immobili, anche in quota parte, e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- ✓ le azioni di società;
- ✓ le quote di partecipazione a società di persone o di capitali o associazione tra professionisti;
- ✓ l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

f.2) ex art. 2, comma 1, n. 2, legge 441/1982: la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f.3) ex art. 2, comma 1, n. 3, legge 441/1982:

una dichiarazione, su cui apporre la formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982, concernente:

- ✓ le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

f.4) ex art. 3 legge 441/1982:

- ✓ un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su riportata lettera f.1) intervenute nell'anno precedente;

da depositare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f.5) ex art. 4 legge 441/1982:

- ✓ una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su riportata lettera f.1) intervenute dopo l'ultima attestazione, da depositare entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio;
- ✓ una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, da depositare entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

2. E' obbligo del titolare depositare, unitamente ai documenti riferiti alla sua situazione patrimoniale:

- ✓ le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lettera f) del comma 1 riferite al suo coniuge non separato legalmente ed ai suoi parenti entro il secondo grado (padre e madre - figli legittimi, naturali riconosciuti, adottati - fratelli e sorelle germani e consanguinei), se consenzienti;
- ✓ il documento comprovante il consenso espresso dai soggetti di cui alla precedente alinea finalizzato al deposito ed alla pubblicazione dei predetti documenti a norma dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

3. Il mancato deposito di uno o più dei documenti e delle attestazioni ovvero l'omissione anche parziale del loro contenuto deve essere formalmente dichiarato dal titolare e/o dai soggetti di cui al comma 2, se consenzienti.

4. Ai fini di dare evidenza sul sito istituzionale dell'eventuale mancato consenso di tutti o di alcuni dei soggetti di cui al comma 2 alla pubblicazione dei documenti attestanti rispettivamente la loro situazione patrimoniale, il titolare è tenuto a dichiarare quali dei predetti soggetti non hanno espresso il consenso che egli ha richiesto.

Articolo 4

TERMINI E MODALITA' DEL DEPOSITO E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge per il deposito dei documenti di cui alle lettere f.3) ed f.4) di cui al comma 1 dell'articolo 3, il titolare deve depositare le dichiarazioni, le attestazioni ed i dati di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta (30) giorni dalla data:
 - ✓ di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali;
 - ✓ di accettazione della nomina ad assessore comunale;
 - ✓ di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina degli altri incarichi.
2. Il deposito è effettuato presso il titolare della posizione organizzativa del settore affari generali che provvede alla protocollazione, tramite la consegna a mano della documentazione; l'ufficio rilascia ricevuta dei documenti depositati e del giorno del deposito ovvero tramite servizio di posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio protocollo e con firma digitale.
3. Il titolare che ha già prodotto la dichiarazione al termine di un mandato è esentato dal presentare la dichiarazione all'inizio del nuovo mandato alla medesima o ad altra carica la cui elezione o nomina avvenga nello stesso anno nel quale è terminato il precedente mandato.
4. La pubblicazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 è effettuata entro tre mesi dalla data dell'elezione o dalla nomina e ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico del titolare.
5. La pubblicazione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale del titolare e, ove consentita della dichiarazione del coniuge non separato legalmente e dei parenti entro il secondo grado, ha termine alla cessazione dell'incarico o del mandato.
6. Sono pubblicati in formato aperto a norma dell'articolo 7 del d.lgs. 33/2013 tutti i documenti e le attestazioni riferiti al titolare ed in formato non aperto soltanto le informazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 riferiti al coniuge non separato legalmente ed ai parenti entro il secondo grado del titolare. Ai fini di cui al presente comma i documenti da depositarsi in formato digitale devono essere in formato aperto a norma del predetto articolo 7.
7. Le dichiarazioni presentate all'inizio del mandato ovvero annualmente rimangono pubblicate sino alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelle rispettivamente successive.
8. Ai fini dell'interruzione della pubblicazione il titolare della posizione organizzativa del settore affari generali relativamente al sindaco, ai consiglieri, agli assessori ed ai titolari di altri incarichi politici comunica al responsabile della pubblicazione la cessazione dell'incarico o del mandato.

Articolo 5

RESPONSABILE DELLA VIGILANZA E DELLA COMMINAZIONE DELLE SANZIONI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL NON RISPETTO DELL'OBBLIGO DEL DEPOSITO O DELL'AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI

1. E' attribuito al titolare della posizione organizzativa del Settore Affari Generali il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49 e comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 ed alle disposizioni del presente regolamento nonché di accertare ed irrogare le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 7.
2. Il titolare della posizione organizzativa del Settore Affari Generali emana le necessarie direttive utili a che l'Ufficio curi la raccolta e la conservazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 e l'Ufficio competente per la pubblicazione provveda alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale entro quindici giorni dal loro ricevimento.
3. In caso di mancato deposito di una dichiarazione o attestazione o informazione o di un dato all'inizio, al termine o alla cessazione del mandato ovvero la dichiarazione annuale successiva alla prima entro i rispettivi termini previsti dall'articolo 4, il titolare della posizione organizzativa del Settore Affari Generali comunica al Segretario Generale l'inadempienza. Questi notifica al titolare inadempiente il motivato invito ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.

4. Nella nota contenente il predetto invito deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 7.

5. L'invito di cui al comma 3 è comunicato, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

6. Qualora il titolare presenti la dichiarazione nel termine di cui al comma 3, il titolare della posizione organizzativa del Settore Affari Generali comunica l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco al Segretario Generale ed al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 6

INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE. COMPETENZA AD IRROGARE LA SANZIONE. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione risulti, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleta o errata per uno o più delle dichiarazioni, delle attestazioni, delle informazioni e dei dati da indicare obbligatoriamente, il Segretario Generale invita il titolare interessato ad integrarla o rettificarla ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.

2. Se il titolare non provvede, entro il termine indicato al comma 1, a rettificare o integrare una dichiarazione o attestazione senza che giustifichi l'inosservanza del predetto invito, il Segretario Generale ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".

3. Il Segretario Generale, nel caso in cui non ritiene valida la ragione addotta dal titolare per non integrare o rettificare la dichiarazione, ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto. Il Segretario Generale comunica all'interessato definitivamente la validità o meno della predetta ragione.

4. Qualora la predetta ragione non sia ritenuta valida a norma del comma 3, il titolare interessato è tenuto a presentare l'integrazione o la rettifica della propria dichiarazione che è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".

5. Ove invece sia lo stesso titolare della carica pubblica che ha adempiuto al proprio obbligo di comunicazione, a rendersi conto di essere incorso in un errore materiale nella comunicazione e/o nelle dichiarazioni, o in una comunicazione/dichiarazione incompleta, lo deve indicare nella comunicazione o nelle dichiarazioni dell'anno successivo o, comunque, non appena ne prende coscienza, indicando la motivazione dell'errore o dell'incompletezza.

6. Il Segretario Generale, in esito al procedimento teso alla integrazione, rettifica e completamento della documentazione pubblicata, eseguite tutte le comunicazioni descritte nei commi precedenti, è tenuto a comminare le sanzioni descritte nell'articolo 7 attraverso ordinanza motivata ingiungendo il pagamento all'autore della violazione, allorquando l'interessato non abbia provveduto nel senso richiestogli. L'Ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

7. Avverso l'Ordinanza-ingiunzione, gli interessati possono proporre ricorso dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 150/2011 entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

8. Su richiesta dell'interessato, il Segretario Generale può disporre, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con provvedimento motivato, che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'Ordinanza ingiunzione venga pagata in rate mensili da tre a dodici, ciascuna di rata non inferiore a 100,00 Euro. Entro lo stesso termine il Segretario Generale può disporre, con provvedimento motivato, il rigetto della richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa

pecuniaria irrogata con l'Ordinanza-ingiunzione. In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. A tal fine il Responsabile dell'Ufficio Finanziario verifica la regolarità dei pagamenti comunicando gli esiti al Segretario Generale che provvede ad informare il Sindaco ed il Presidente dell'organo collegiale al quale appartiene il titolare della carica sanzionato.

9. Decorso inutilmente il termine per il pagamento previsto, alla riscossione della somma si procede mediante esecuzione forzata, secondo la normativa vigente. L'Ufficio Tributi cura la predisposizione del titolo esecutivo e la conseguente procedura. A tale fine l'Ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

10. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981.

11. Tutti i provvedimenti attinenti alla procedimento sanzionatorio sono pubblicati a cura del Responsabile della Pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le indicazioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 7 SANZIONI

1. Le eventuali violazioni agli obblighi di depositare le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49, comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da irrogare in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'ambito dei seguenti limiti edittali da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00).

2. A norma del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, nelle fattispecie di seguito riportate si applicano le relative sanzioni in misura ridotta:

a) il mancato deposito anche di uno dei documenti o delle informazioni o dei dati ovvero la mancanza di una apposita dichiarazione che motivi tale mancato deposito nel termine rispettivamente previsto per ciascuna delle fattispecie di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione di euro cinquecento (500,00) per ognuno degli stessi documenti o informazioni o dati non depositati;

b) il mancato deposito di uno dei documenti o delle informazioni o dei dati ovvero la mancata presentazione della dichiarazione nel termine previsto nell'invito del Segretario Generale a norma del comma 3 dell'articolo 5 è punita con la sanzione di euro mille (1.000,00) per ognuno degli stessi documenti o informazioni o dati non depositati;

c) la omessa indicazione in una dichiarazione di un dato o di una informazione attinente alla situazione patrimoniale è punita con la sanzione da euro cinquecento (500,00) ad euro mille (1.000,00) per ogni informazione o dato omesso in proporzione al numero ed alla rilevanza dei dati e delle informazioni omesse;

d) la non presentazione della integrazione o della rettifica a norma del comma 2 dell'articolo 6 è punita con la sanzione di euro duemila (2.000,00) per ogni dato non integrato rettificato;

e) ogni recidiva della stessa tipologia commessa nel corso dello stesso mandato è punita con la sanzione pari al doppio dell'importo massimo della sanzione rispettivamente prevista per la violazione ripetuta.

3. Non si procederà ad irrogare alcuna sanzione nel caso disciplinato nell'articolo 6, comma 5

4. L'ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione della richiesta di rateizzazione o di esenzione di cui ai commi successivi.

5. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, a scelta del titolare interessato, da un minimo di tre a dodici rate mensili di pari importo, ciascuna comunque non inferiore ad euro 100,00, a condizione che sia prestata idonea polizza fideiussoria rilasciata da preminente istituto di credito o

assicurativo. Nella predetta rata è ricompresa la quota per interessi nella misura legale prevista dal codice civile.

6. Può costituire esimente per l'applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore (quale: malattia anche riferita ad un parente o affine in linea retta o collaterale fino al quarto grado civile, assenza dal Comune, etc.), che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi relativi alla presentazione ovvero all'integrazione o alla rettifica della dichiarazione. L'esimente, su richiesta del titolare interessato, da indirizzare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale e presentata entro quindici giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, può essere ritenuta valida dal Consiglio Comunale, che deve deliberare in merito entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. In tale periodo la riscossione è sospesa.

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Si propone di deliberare e di approvare il regolamento per la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto che conta 7 articoli; di dare mandato ai competenti uffici per lo svolgimento delle procedure necessarie all'attuazione di detto regolamento. All'interno della cartella conoscete già, suppongo, il regolamento che ne fa parte, essendo a disposizione, quindi se ci sono interventi in merito. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE DI CRISCIO GABRIELE - Questo regolamento nasce, appunto, da un decreto legislativo del 2013 che bisogna fare delle dichiarazioni dopo la convalida degli eletti, ogni anno il Consigliere Comunale, il Sindaco, gli Assessori devono presentare delle dichiarazioni non solo quella dei redditi ma devono presentare anche delle dichiarazioni patrimoniali e anche le dichiarazioni di incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità. Diciamo, questo regolamento è stato redatto perché il Comune deve stabilire anche una pena, così come previsto dalla legge nazionale, che se non vengono presentate le spese alla Corte dei Conti c'è una multa che varia da minimo 25 mila euro massimo 100 mila euro, il Comune è obbligato appunto, a stabilire una pena pecuniaria per il Consigliere che non presenta la dichiarazione, o per l'Assessore o per il Sindaco. Sono state messe delle cifre, 500 euro, 1000 euro e su questo non ci piove, ma io, nel leggere questo regolamento redatto dal Segretario Generale, ho delle richieste di emendamenti da cambiare, di alcuni articoli, che sono sbagliati non solo nella forma ma anche nella sostanza. Se prendiamo l'articolo 3 alla lettera F1 c'è scritto che uno deve dichiarare le quote di partecipazione in società, punto e basta. Invece bisogna scrivere, aggiungere alla quota di partecipazione a società di persone o di capitali o associazione tra professionisti. Punto. Perché

dicendo solo partecipazione a società ma di che cosa? Non significa niente, anche perché forse è stato un refuso, non è stato copiato bene quello che era il dispositivo del decreto legislativo del 2013. Io chiedo di aggiungere a quote di partecipazione di società, comma 4 dell'articolo F1 società di persone, capitali o associazione tra professionisti. Primo emendamento. Il secondo è: all'articolo sempre articolo 3 lettera F4 chiedo di eliminare, copia della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione dei redditi si sa che cos'è, uno deve dichiarare il reddito che ha percepito in un anno. Dopo di che dice un'altra volta, ripeto, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, è una confusione, copia della dichiarazione dei redditi, poi copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, è un di più. Chiedo l'eliminazione di questa parola. Poi all'articolo 6 comma 8 e comma 9, il comma 8 dice: "su richiesta dell'interessato, il Segretario Generale può disporre, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzare il pagamento della sanzione comminata al Consigliere, al Sindaco, all'Assessore, che venga irrogata..." cioè che viene fatta una richiesta di pagare in 3 rate mensili, cioè da 3 a 30 rate. È un'esagerazione trenta rate. Ma è mai possibile, noi per i cittadini diciamo "no tu mi devi dare il tributo massimo in 12 rate, per il condono 24 poi, per noi, 30 rate". 500 euro in 30 rate, è un'esagerazione. Io dico, l'emendamento è questo: cambiare 30 rate in 12 rate, mettiamoci alla pari dei cittadini. Forse dovremmo dare l'esempio e fare un'unica soluzione ma non voglio scalfire troppo le possibilità dei Consiglieri, del Sindaco e della giunta. Quindi secondo emendamento è questo, cambiare 3 rate a massimo a 12 rate. Segretario segnate. Poi all'articolo 7 eliminare il comma 5. Il comma 5 che dice? Aspettate. Prima ho detto il punto 8, invece sempre all'articolo 6, eliminare il punto 9. Questa è una situazione, c'è un errore che, purtroppo, il Segretario Generale può essere un buon avvocato, ma di finanza, sicuramente, ne sa poco. Ha scritto: "è possibile richiedere la compensazione tra l'indennità di carica o dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali della pena pecuniaria". Questa è una cosa illegittima, illegale e non economicamente possibile perché noi sappiamo benissimo che l'indennità di carica degli assessori, del Sindaco e l'indennità di carica

di gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali sono redditi assimilati a lavoro indipendente e vanno soggetti a ritenuta d'acconto a scelta nella percentuale che il richiedente, cioè il beneficiario, dice all'ufficio finanziario. Trattienimi il 20, trattienimi il 38, quello che vuoi. Mai e poi mai un reddito assimilato può essere compensato con una sanzione pecuniaria perché le sanzioni pecuniarie non vanno indicate nella denuncia dei redditi, non sono detraibili e, quindi, questo comma 9 va eliminato per intero. Poi, ancora, sempre all'articolo 7 è ripetuto un'altra volta la voce di prima cioè 30 rate mensili del pagamento e, quindi, va scritto lo stesso. Io propongo 12 rate poi se il Consiglio Comunale ritiene di scendere da 3 a 6 meglio ancora. Però la mia proposta è questa. 12 rate, 100 euro al mese, 150 euro al mese e non ci sono problemi. Ho finito con gli emendamenti, quindi articolo 3, Segretario, articolo 3 numero 2 lettera F1 e F4, articolo 6 comma 8 e il 9 va proprio eliminato, articolo 7 il comma 5 e articolo 7 comma 6 rate da 30 a 12. Grazie per l'attenzione.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere. C'è qualcuno che vuole intervenire? Prego Consigliere.

CONSIGLIERE FONTANA GIORGIO - Buonasera. In linea di principio è condivisibile il discorso di abbassare il numero di rate purché sia, ovviamente, parametrato perché se stiamo parlando di 2 mila euro ci troviamo bene con un rateizzo in 12 mensilità, se la sanzione deve essere di 10 mila euro.

FUORI MICROFONO

CONSIGLIERE FONTANA GIORGIO - Va bene. Chiarito questo è condivisibile. Non ci sono problemi su questo emendamento proposto. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego.

CONSIGLIERE MARCO PAVIA - Chiedo la sospensione di 5 minuti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sospensione accordata.

Alle ore 19.04 si sospendono i lavori del Consiglio Comunale.

Alle ore 19.17 si risprendono i lavori del Consiglio Comunale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consiglieri siamo pronti? Rifacciamo l'appello. Prego Segretario.

Il Segretario procede all'appello.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - 13 presenze più quella del Sindaco 14, quindi la seduta è valida. Se non ci sono interventi in merito al punto precedente possiamo procedere con l'approvazione così come emendato. Favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Medesima votazione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Vice Segretario Generale
(dott. Francesco Angari)

F.to _____

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Anna Perotti)

F.to _____

Prot. N. 26619

Li 21 LUG 2017

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/18.8.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 21 LUG 2017

Il Messo Comunale

F.to _____

E' copia fin qui conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Quarto, li 21 LUG 2017

Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Mirella Fabozzi)

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del 18.8.2000);

è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile.

Il Responsabile Uff. Segreteria
(Mirella Fabozzi)

Dalla Residenza Comunale li, _____